



**“CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI E PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI”
BIENNIO 2022-2023**

In data **30 marzo 2022**, presso l’Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno - Delegato del Rettore: *F.to Rossano Adorno*

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: *F.to Donato De Benedetto*

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Dott. Candela Giovanni _____

Avv. Cuna Andrea: *F.to A. Cuna (Prot. 57290/2022)*

Dott.ssa Lotteria Katia: *F.to K. Lotteria (prot. 56786/2022)*

Dott.ssa Ingrosso M. Daniela: *F.to D. Ingrosso (prot. 57019/2022)*

Sig.ra Mercuri Angela: *F.to A. Mercuri*

Dott.ssa Occhilupo Marilena: *F.to M. Occhilupo*

Dott. Sozzo Marcello: *F.to M. Sozzo (prot. 56788/2022)*

Dott.ssa Spagnolo Paola _____

Dott.ssa Verdaguer M. Eugenia: *F.to M.E. Verdaguer (prot. 56777/2022)*

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL *F.to G. Taccarelli (prot. 57169/2022)*

CISL/FSUR: *F.to F. Maggiulli*

FED. UIL Scuola RUA: *F.to T. Margiotta*

SNALS CONFESAL _____

FED. GILDA UNAMS _____

PREMESSA

VISTO l’art. 51 del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 21/5/1996;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il CCNL del comparto Università, sottoscritto il 13/5/2003 e, in particolare, l’art. 22, il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo sia data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C-212/99, relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita;

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150;



Università del Salento

VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 9, comma 21, come modificato/integrato dall'art. 1, comma 256, della Legge 23/12/2014, n. 190;

VISTO il D. Lgs. 25/05/2017, n. 75 e, in particolare, l'art. 23, comma 2;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;

VISTA l'ipotesi di "*Contratto Collettivo Decentrato per Collaboratori ed Esperti Linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2022/2023*", siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 9/02/2022;

VISTA la Relazione illustrativa, in data 23/02/2022, a corredo della precitata ipotesi di contratto collettivo decentrato;

CONSIDERATO che la precitata ipotesi di accordo è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 38197 del 23/02/2022, corredata della "Relazione illustrativa" e della Relazione tecnico-finanziaria;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 4 del 10/03/2022, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria della precitata ipotesi di contratto collettivo decentrato nonché in ordine alla certificazione del "*Fondo per il trattamento integrativo del personale CEL/ex Lettori*", relativo all'anno 2022, per un importo pari ad € 583.947,67 (oltre gli oneri a carico dell'Ente);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 15/03/2022, con cui è stata autorizzata la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del "*Contratto Collettivo Decentrato per Collaboratori ed Esperti Linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2022/2023*", nel testo concordato in data 9/02/2022;

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione è stato approvato anche l'ammontare del "*Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori*", relativo all'anno 2022, per un importo di € 583.947,67 (oltre gli oneri a carico dell'ente), da destinare al finanziamento del trattamento integrativo del personale interessato, come disciplinato dal precitato contratto collettivo decentrato, che si applica a far data dall'1/1/2022;

convengono di stipulare il

"Contratto Collettivo Decentrato per Collaboratori ed Esperti Linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2022/2023", nel testo siglato il 9/02/2022, allegato al presente atto di cui diviene parte integrante.



SIGLATA IL 9/02/2022

**Ipotesi di
“CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI
LINGUISTICI E PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI”
BIENNIO 2022-2023**

**Art. 1
(Sfera di applicazione, durata, efficacia)**

Il presente Contratto Collettivo decentrato di Ateneo si applica ai Collaboratori ed Esperti Linguistici di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto il 21/5/1996 compresi i Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex lettori di madre lingua, nel seguito dell'articolato tutti denominati C.E.L..

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro in generale dei C.E.L. per il Biennio 2022-2023 e definisce il trattamento economico per il Biennio 2022-2023.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito C.C.N.L. o di diverso contratto collettivo decentrato.

**Art. 2
(Costituzione del rapporto di lavoro)**

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato dei C.E.L. con l'Università del Salento. Tale rapporto viene costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo. Può, altresì, essere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze temporanee di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla sostituzione per assenze temporanee, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali.

Il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, distribuite nell'arco dell'anno accademico.

In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno, l'amministrazione universitaria provvederà, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge, alla riconversione professionale del personale eventualmente in esubero inquadrandolo a tempo indeterminato, tenuto conto della professionalità propria di detto personale e previa apposita formazione, in una delle categorie previste dall'ordinamento del personale tecnico amministrativo.

**Art. 3
(Compiti del Collaboratore ed esperto linguistico)**

Le prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue straniere, sulla base della programmazione e del coordinamento effettuati dal Centro Linguistico di



Università del Salento

Ateneo sono quelle previste dall'art. 51 del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 21/05/1996, che così recita:

“I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:

1. didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
2. elaborazione e aggiornamento del materiale didattico”.

Tali attività consistono:

- a. nello svolgimento di esercitazioni in classe per l'apprendimento ed il perfezionamento nell'uso della lingua orale e scritta: tale attività si svolge entro corsi, moduli, seminari, anche con l'impiego di attrezzature tecniche e multimediali già esistenti ed attività di laboratorio linguistico. Alle attività curriculari sono destinate almeno n. 420 ore di cui le esercitazioni in classe dovranno coprire da 300 a 375 ore. Di tali ore, da 50 a 70 ore possono essere utilizzate per la preparazione di materiale da impiegare durante le esercitazioni in classe, sulla base della programmazione didattica concordata con il Docente di riferimento, o in sua assenza con il Direttore del CLA, sentito il Presidente del Consiglio didattico;
- b. nello svolgimento di attività tutoriali e di ricevimento degli studenti, che dovranno coprire fino ad un massimo di 75 ore, nell'ambito delle 420 ore delle attività curriculari di cui alla lett. a);
- c. nell'eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, d'intesa con i titolari di insegnamenti di lingua, ai quali gli stessi collaboratori ed esperti linguistici fanno riferimento, e previa autorizzazione del C.L.A. La partecipazione a tali corsi non potrà superare la durata di 30 ore che saranno sottratte al monte-ore di cui alla successiva lettera d);
- d. le attività extra curriculari cui è dedicato un numero di ore tra 80 e 130 comprendono la collaborazione con il Docente titolare dell'insegnamento nella preparazione, somministrazione e correzione di test in itinere e di prove di accertamento delle competenze linguistiche relative alle attività di cui al punto a). Ove tale collaborazione non sia richiesta, deve essere data comunicazione al CLA entro l'inizio dell'anno accademico; le attività extracurriculari comprendono, inoltre, la partecipazione alle commissioni di concorso del personale contrattualizzato, previa autorizzazione del CLA, sentiti i docenti di riferimento.

Il Direttore del CLA può autorizzare, in subordine all'espletamento delle attività curriculari, attività di collaborazione nella formazione del personale tecnico-amministrativo.

Qualora i CEL fossero impegnati nelle attività curriculari o extracurriculari solo parzialmente, il numero di ore non utilizzate sarà comunicato, entro il 31 maggio, dal docente di riferimento al Direttore del CLA che ne disporrà per le esigenze di programmazione del CLA.



Università del Salento

Art. 4 (Struttura di afferenza)

I CEL afferiscono al CLA che provvede, in base all'Offerta Formativa di Ateneo, entro il mese di luglio di ogni anno, alla loro assegnazione presso i Dipartimenti per le esigenze connesse ai Corsi di studio, Scuole di dottorato, Scuole di Specializzazione e ISUFI.

L'attività svolta dai CEL è documentata dal registro elettronico di cui al successivo art. 5 del presente contratto.

In ordine al coordinamento, controllo e programmazione dell'attività, come previsto dal presente contratto, la responsabilità è affidata ai docenti titolari di insegnamenti linguistici.

Nell' ipotesi di assenza di un docente titolare, la responsabilità per i compiti di cui al precedente capoverso sarà affidata al docente di riferimento designato dal Dipartimento o, in sua assenza, dal Direttore del CLA.

Art. 5 (Verifica dell'attività svolta)

Il personale di cui all'art. 1 è tenuto a compilare mensilmente un registro sull'attività svolta. Al termine di ogni anno, il Direttore del C.L.A. procede alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro informatico dal quale si evince chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo.

Nel registro devono risultare: data e orario di svolgimento delle ore con relativa classificazione della tipologia di attività svolta [punti a), b), c), d) dell'art. 3 del presente contratto].

Una volta registrate le ore, le stesse dovranno essere convalidate, entro il 30 novembre di ogni anno, dal docente titolare dell'insegnamento linguistico oppure dal docente di riferimento designato dal Dipartimento oppure dal Direttore del C.L.A.

Art. 6 (Assenze)

Le assenze per malattia devono essere immediatamente comunicate al Direttore del C.L.A., il quale, ove le stesse coincidano con i giorni in cui è previsto lo svolgimento di attività, provvederà ad informare il docente di riferimento. Per quanto riguarda la certificazione medica che giustifichi l'assenza, si applicano le norme in vigore per il personale tecnico- amministrativo dell'Ateneo.

In caso di contratto a tempo determinato, il periodo massimo di assenza per malattia è commisurato al periodo di validità del contratto, come previsto dal CCNL comparto Università.

Art. 7 (Tutela delle lavoratrici madri, congedi per maternità e congedi parentali)

Ai C.E.L. si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L. 8 marzo 2000, n. 53, nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di Comparto vigenti.



Università del Salento

Art. 8 (Attività di studio e formazione)

Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale e, pertanto, va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche. È favorita altresì la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio ed aggiornamento.

Art. 9 (Lavoro straordinario)

Non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario.

Art. 10 (Norma di esclusività)

Al personale di cui all'art. 1 è fatto divieto di avere altri contratti di lavoro subordinato e di curare, al di fuori dei compiti istituzionali, la preparazione di studenti dell'Università del Salento. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge n. 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale Tecnico e Amministrativo.

Art. 11 (Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L. destinatari del presente contratto è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo, come disciplinato dai successivi articoli. Il trattamento economico complessivo è stato determinato tenendo conto del parametro del ricercatore confermato a tempo definito stabilendo che, comunque, non possa essere superato l'importo totale di € 40.509,67 lordi, fatti salvi eventuali futuri successivi aumenti contrattuali del trattamento economico fondamentale previsti dal CCNL. Tale importo è stato determinato considerando la rivalutazione monetaria dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) del precedente limite pari a € 39.102,00, previsto dall'art. 11 del "Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori – Biennio 2020/2021", sottoscritto il 12 ottobre 2021.

Le parti convengono di valorizzare le competenze possedute dal personale C.E.L. attraverso la definizione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito inquadrando i C.E.L. nelle rispettive fasce di cui alla tabella sottostante, corrispondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2021 ad esclusione del periodo di blocco (pari a 5 anni - dal 1/1/2011 al 31/12/2015) previsto dalla normativa nazionale in materia di incrementi economici delle retribuzioni dei dipendenti pubblici.



Università del Salento

L'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2021 non tiene conto dei periodi di aspettativa senza assegni.

Al personale CEL è attribuito il trattamento economico complessivo corrispondente alla classe di incentivazione successiva rispetto a quella attribuita in applicazione del precedente "Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2020/2021", sottoscritto il 12/10/2021.

L'attribuzione della fascia, riconosciuta ai sensi della tabella sottostante, rimarrà invariata fino alla vigenza del presente contratto.

Trattamento economico complessivo per 550 ore (13 mensilità) IPOTESI CONTRATTO 2022-2023							
Esperienza acquisita (Anni)	Classe di incentivazione	Trattamento tabellare CCNL (13 mensilità rapportate a 550 ore)	IVC	Elemento perequativo	Totale trattamento fondamentale	Trattamento integrativo	Totale Trattamento economico complessivo per 550 ore (13 mensilità)
< 2	0	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	10.532,58	29.003,59
(2-4)	1	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	13.271,36	31.742,37
(5-7)	2	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	14.640,72	33.111,73
(8-10)	3	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	17.379,42	35.850,43
(11-13)	4	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	18.748,82	37.219,83
(14-16)	5	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	20.015,50	38.486,51
(17-19)	6	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	20.648,83	39.119,84
(20-22)	7	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	21.915,50	40.386,51
oltre 22	oltre 7	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	22.038,66	40.509,67

Ai C.E.L. destinatari del presente contratto, nel corso della vigenza del CCI 2022-2023, sono dovuti esclusivamente gli incrementi contrattuali previsti dai successivi CCNL.

Il trattamento economico, così complessivamente determinato, è integralmente sostitutivo del trattamento o dei trattamenti economici individualmente goduti in precedenza.

Esso non potrà in nessun caso essere cumulato, neppure per la parte accessoria, con trattamenti economici fondamentali diversi da quello stabilito dal CCNL, che dovessero essere singolarmente rivendicati a qualsiasi titolo.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente contratto il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, il trattamento economico complessivo è attribuito proporzionalmente, in riferimento all'impegno orario assolto.

Per gli ex lettori che hanno avuto il riconoscimento dell'assegno *ad personam*, così come previsto dall'art. 26 della legge n. 240/2010, il trattamento economico complessivo è comprensivo di tale importo.

Art. 12 (Criteri di attribuzione del trattamento integrativo di ateneo)

Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati all'utenza studentesca ed incentivare la produttività anche attraverso la valutazione del merito, il trattamento integrativo di Ateneo di cui al



Università del Salento

precedente art. 11 sarà attribuito a ciascun C.E.L. sulla base della verifica delle prestazioni secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi, che tiene conto del seguente criterio:

- verifica positiva dell'attività svolta ai sensi dell'art. 5 del presente contratto;

CRITERIO DI VERIFICA	PARAMETRO DI VERIFICA
valutazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 5 del presente contratto	Valutazione da 0 a 10/10

All'esito della verifica il trattamento integrativo sarà quantificato in misura direttamente proporzionale al punteggio ricevuto.

La verifica di cui al presente articolo è effettuata dal Direttore del CLA utilizzando l'apposita scheda allegata (all. 1), che verrà firmata per "visione e notifica" dal C.E.L..

Art. 13

(Modalità di erogazione del trattamento integrativo)

Il compenso diretto ad incentivare la produttività ed il merito di ciascun C.E.L. sarà erogato in rate mensili sotto forma di acconto, salvo conguaglio in riduzione, da effettuarsi a consuntivo entro il 31 gennaio di ciascun anno, da parte dell'Ufficio Stipendi, sulla base di attestazione del Direttore del C.L.A. in merito alla effettiva spettanza dei compensi a titolo di trattamento integrativo.

Il recupero eventuale sarà effettuato sull'intero trattamento integrativo spettante per l'anno successivo.

Il trattamento integrativo complessivamente spettante a ciascun C.E.L. sarà proporzionalmente diminuito nel caso in cui le risorse di cui al successivo art. 14 non dovessero risultare sufficienti.

Art. 14

(Ammontare delle risorse)

Il fondo complessivo destinato al finanziamento del trattamento integrativo complessivo riconosciuto dal presente contratto ai C.E.L. non può superare la somma deliberata dal Consiglio di Amministrazione (oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Il predetto fondo sarà assoggettato alle eventuali riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

Art. 15

(Norme finali e transitorie)

Gli effetti economici del presente contratto decorrono dall'1/01/2022.

Gli effetti economici del presente contratto non si applicano ai C.E.L./Ex lettori che siano destinatari di sentenza immediatamente esecutiva non ancora definitiva e/o di sentenza passata in giudicato,



Università del Salento

con cui sia stato dichiarato il diritto all'equiparazione del trattamento stipendiale a quello dei ricercatori confermati a tempo definito da corrispondersi come trattamento fondamentale. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, ove compatibili, le norme previste dai CCNL del Comparto Università e del Comparto Istruzione e Ricerca, nonché dalle vigenti disposizioni normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato.

Le parti si impegnano ad avviare la trattativa per il rinnovo del presente contratto decentrato prima della scadenza del medesimo.

Firma

Prof. Rossano Adorno (Delegato del Rettore): F.to Rossano Adorno

Dott. Donato De Benedetto (Direttore Generale): F.to Donato De Benedetto

Dott Giovanni Candela (RSU) _____

Dott Andrea Cuna (RSU): F.to A. Cuna

Sig.ra Daniela Ingrosso (RSU) _____

Dott.ssa Katia Lotteria (RSU): F.to K. Lotteria

Sig.ra Angela Mercuri (RSU): F.to A. Mercuri

Dott.ssa Marilena Occhilupo (RSU): F.to M. Occhilupo

Dott. Marcello Sozzo (RSU): F.to M. Sozzo

Dott.ssa Paola Spagnolo (RSU) _____

Dott.ssa Maria Eugenia Verdaguer (RSU): F.to E. Verdaguer

(FLC-CGIL): F.to G. Taccarelli

(CISL-FSUR) _____

(FED. UIL Scuola RUA): F.to T. Margiotta

(SNALS/CONFSAL) _____

(FED. GILDA UNAMS) _____



Università del Salento

“Scheda per la determinazione del trattamento integrativo dei CEL/Ex lettori”

ANNO _____

COGNOME _____ **NOME** _____

C.E.L. di lingua _____

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

CRITERIO DI VERIFICA	PARAMETRO DI VERIFICA	ESITO VERIFICA
a) valutazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 5 del presente contratto: <ul style="list-style-type: none">● esercitazioni in classe;● collaborazione con il Docente alla preparazione del materiale didattico;● tutorato ed attività extracurricolari.	Valutazione da 0 a 10/10	___/10

Lecce, _____

IL DIRETTORE DEL C.L.A.

Per visione e notifica

IL C.E.L.
